

## Un quesito sul sistema di tracciabilità per il trasporto dei rifiuti liquidi ed illegalità connesse

**Domanda:** Quali documenti sono necessari per il trasporto dei rifiuti liquidi da parte degli autospurgo? Alcuni sostengono che a livello formale tale tipo di trasporto è diverso da quello dei rifiuti solidi, proprio perché si tratta di liquami aziendali o domestici... In caso di autospurgo colto in flagranza mentre sta riversando il carico dell'autocisterna su un fiume, dunque quali sanzioni si applicano?

**Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Santoloci):** Le credenze in base alle quali per il trasporto dei rifiuti liquidi (aziendali o domestici) vi sia specie di declassamento formale sono un antico retaggio dell'arcaico principio dello "scarico indiretto" risalente al tempo della "Legge Merli" del 1976... Si tratta di vera e propria archeologia giuridica.

In realtà oggi, sulla base della normativa vigente, il sistema/base di tracciabilità dei rifiuti solidi è identico a quello dei rifiuti liquidi: tale sistema è necessario anche per il trasporto di rifiuti liquidi da un'azienda produttrice o da un privato produttore verso l'impianto di trattamento finale.

Questo, in coerenza con il principio che si tratta di un trasporto - puramente e semplicemente - di un ordinario rifiuto liquido disciplinato dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 (e - va sottolineato - non dalla parte terza medesimo decreto, come qualcuno ancora crede con profondo errore di fondo fonte spesso di gravissimi equivoci interpretativi ed applicativi).

La tracciabilità formale è, infatti, un elemento essenziale per il viaggio, la cui omissione o alterazione fraudolenta costituisce illecito, ed in caso di rifiuti pericolosi, grave reato con sequestro immediato del mezzo e confisca definitiva dello stesso.

Nondimeno, va anche sottolineato che, in caso di trasporto sistematico di rifiuti liquidi non pericolosi senza formulario, la reiterazione del trasporto illecito - al di là delle singole sanzioni amministrative specifiche contestate di volta in volta - può far ipotizzare uno smaltimento e/o traffico illecito di rifiuti proprio basandosi sul dato di assenza - appunto sistematica nel tempo - di ogni tracciabilità del percorso dei rifiuti. Le sanzioni per le attività illegali su strada sono conseguenti.

Consegue che l'azione di sversare (non "scaricare") con un autospurgo rifiuti liquidi su un fiume, poco prima prelevati da una vasca aziendale, non può di conseguenza integrare l'illecito (modesto) di abbandono di rifiuti. Infatti, la denuncia per abbandono di rifiuti è totalmente errata e fuorviante, oltre che riduttiva rispetto alla reale entità dell'evento illecito riscontrato.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

L'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono le ipotesi sanzionatorie minime previste nella parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e riguardano – appunto – modeste attività di riversamento o accumulo di rifiuti da parte di privati (sanzione amministrativa) o aziende (modesta sanzione penale).

Ma si tratta sempre e comunque di quantitativi di rifiuti minimi e di situazioni caratterizzate da limitata portata quantitativa e comportamentale.

Un autospurgo che riversa illegalmente il proprio carico di rifiuti liquidi – di qualunque origine e natura – non integra certamente tale fattispecie, bensì l'ipotesi - molto più grave - di smaltimento illegale di rifiuti punita con il ben più rilevante reato specifico (gestione illecita di rifiuti).

La realistica assenza del formulario di identificazione dei rifiuti (fisiologica per tali sversamenti illegali) integra poi le illegalità conseguenti e le relative sanzioni.

Inoltre, se tale riversamento avviene in un corso d'acqua pubblico, concorre il reato di danneggiamento aggravato delle medesime acque previsto dal codice penale (art. 635 comma n. 3).

A livello procedurale – poi – trattandosi di un fatto grave e di uno smaltimento illegale a tutti gli effetti, a nostro avviso, in flagranza di reato il veicolo deve essere sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa da parte della P.G. operante per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato, nonché a contestuale sequestro probatorio al fine di assicurare tutti gli elementi di prova al sistema processuale.

Va infine attivata indagine ulteriore per verificare iscrizione all'Albo (la cui mancanza costituisce altro e più grave reato con sequestro obbligatorio del mezzo e confisca sempre obbligatoria dello stesso in caso di successiva condanna o patteggiamento) e/o l'esistenza di altri pregressi episodi di smaltimento illegale in proprio o conto terzi (nel qual caso i reati diventano seriali nel tempo).

Il problema delle attività criminali, anche di vasto raggio, in questo settore deriva da un problema di ordine storico sul nostro territorio.

Infatti, tutti i liquami che vengono riversati in vasche o comunque in altri contenitori, sia da parte delle aziende (ivi inclusi quindi anche i rifiuti liquidi pericolosi) sia da parte delle case private, una volta caricati su un mezzo di trasporto dovrebbero raggiungere un impianto di trattamento di rifiuti liquidi disciplinato dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06.

Purtroppo nel nostro Paese questi impianti di fatto non esistono o comunque sono rarissimi e molto costosi. Questo ha portato nel corso di questi anni ad una oggettiva difficoltà per tutti coloro che producono comunque rifiuti liquidi nel reperire una destinazione legale per lo smaltimento di tali liquami.

Spesso le aziende dovevano affrontare spese eccezionali per raggiungere impianti lontanissimi.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Ciò ha generato un interesse diretto sia per forme di delinquenza ambientale minute e sparse sul territorio, sia soprattutto per forme di crimine organizzato, allorché si è percepito che mandare a ritirare - soprattutto presso le grandi aziende - rilevanti quantitativi di rifiuti liquidi per poi smaltirli in modo occulto poteva creare un business con enormi profitti, costi praticamente irrilevanti e rischi sanzionatori assolutamente minimi.

E' appena il caso di ricordare che in tali casi la disciplina e le sanzioni della parte terza del D.Lgs n. 152/06 non c'entrano assolutamente nulla, e sarebbe errore gravissimo (anche a livello meramente formale sulle verbalizzazioni) da parte dell'operatore di polizia giudiziaria scrivere che l'autospurgo stava "scaricando" illegalmente i liquami nel fiume. In realtà questo autospurgo stava "smaltendo" illegalmente i rifiuti liquidi trasportati riversandoli nel fiume.

Sono due concetti ben diversi...

Maurizio Santoloci – Valentina Santoloci

*Pubblicato il 16 novembre 2016*

Testo parzialmente tratto dal volume  
**"Crimini ambientali liquidi  
Gli smaltimenti illegali dei rifiuti liquidi  
industriali e domestici"**  
di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci –  
Edizione ottobre 2016 -  
Diritto all'ambiente edizioni –  
[www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)

Sito del libro  
[http://www.dirittoambiente.net/libro\\_crimini\\_ambientali/](http://www.dirittoambiente.net/libro_crimini_ambientali/)



*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*